

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

ai sensi del decreto legislativo

8 giugno 2001, N. 231

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

2

Indice

1.PREMESSA	3
2.IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
3.IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ARI EX D.LGS. 231/2001	9
3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del modello	9
3.2 Definizione del Modello	9
3.3 Approvazione e recepimento del modello	10
3.4 Modifica, integrazione ed attuazione del Modello	10
3.4.1 Modifiche ed integrazioni del Modello	10
3.4.2 Attuazione del Modello	11
4. METODOLOGIA	12
4.1 Mappatura delle attività a rischio ed analisi del sistema di organizzazione, gestione e controllo	12
4.1.1 Valutazione del rischio	13
4.1.2 Analisi del sistema di controllo interno	14
5. GLI ELEMENTI DEL MODELLO	17
5.1 Codice Etico	17
5.2 Procedure e standard di comportamento	17
5.3 L'Organismo di Vigilanza	18
5.3.1 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza (Reporting)	20
5.4 Comunicazione e Formazione	22
5.5 Sistema disciplinare	24
6. ALLEGATO: I REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001	26

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

3

1.PREMESSA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un sistema sanzionatorio che comporta, a certe condizioni, una responsabilità amministrativa delle Società per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti, che si trovano in una posizione apicale nella struttura organizzativa ovvero da soggetti sottoposti al controllo e alla vigilanza di questi.

La Società è responsabile quando il reato commesso (si tratta, principalmente, di reati contro la Pubblica Amministrazione e reati societari) costituisce espressione della politica aziendale ossia derivi dall’inadeguatezza e/o inefficacia del sistema di controllo interno.

La Società, pertanto, non risponde dei reati posti in essere laddove abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto ed abbia affidato ad un organismo interno il compito di vigilare sul funzionamento e l’aggiornamento del modello stesso.

Alla luce di quanto sopra, Ansaldo Ricerche SpA, (di seguito “ARI” o “Società”) ha, pertanto, costituito un Gruppo di lavoro interno allo scopo di svolgere, con l’assistenza di KLegal Consulenza legale e tributaria, una verifica dell’adeguatezza del proprio sistema organizzativo interno in relazione ai rischi ed alle problematiche rilevanti ai fini del Decreto e, quindi, predisporre un modello organizzativo e di gestione ragionevolmente idoneo a limitare, a certe condizioni, l’esposizione al rischio di sanzioni alla Società..

Tale attività di verifica ed adeguamento si è concretizzata:

- nell’individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (“risk assessment”);
- nella Gap analysis del sistema organizzativo;

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

4

- nell'adeguamento del codice etico e nella predisposizione del sistema disciplinare;
- nella definizione di standard di comportamento e di controllo ovvero nell'adeguamento delle procedure contenute nel Manuale Qualità per le attività che, concordemente con la Società, si riterrà opportuno regolamentare;
- nell'individuazione delle possibili soluzioni in tema di costituzione dell'Organismo di vigilanza e nella predisposizione del relativo regolamento e sistema di reporting.

Si rappresenta, inoltre, che i requisiti d'idoneità dei modelli organizzativi e di gestione previsti dal Decreto costituiscono degli indirizzi normativi di carattere generale, per l'interpretazione dei quali ci siamo avvalsi delle linee guida elaborate dalle varie associazioni di categoria (in particolare CONFINDUSTRIA¹) nonché dei contributi dottrinari e giurisprudenziali attualmente esistenti sul punto.

¹ Cfr. Linee guida Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (versione del 7 marzo 2002, aggiornate al 18 maggio 2004 e recentemente approvata dal Ministero di Giustizia in data 28 giugno 2004).

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

5

2.IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 individua, sul piano oggettivo, talune condizioni che consentono di collegare, ai fini della responsabilità, il reato commesso dalla persona fisica, all'ente:

- il reato deve essere stato commesso da:
 - da persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di un'unità organizzativa dell'ente dotata d'autonomia;
 - da chi eserciti, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'ente stesso;
 - da soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente;
- il reato deve essere stato realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Nell'ipotesi di reati commessi dai vertici, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, altresì, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del modello stesso.

Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, l'esclusione della responsabilità dell'ente è subordinata, in sostanza, all'adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo d'organizzazione e d'attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

E' opportuno rilevare, per quanto riguarda la tipologia dei reati dai quali può scaturire la responsabilità dell'ente, che questa non è genericamente riferibile a qualsivoglia fattispecie criminosa.

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

6

Si evidenziano qui di seguito i reati dalla cui realizzazione può scaturire la responsabilità dell'ente. Per maggior completezza si rinvia all'allegato contenente la descrizione delle singole fattispecie (Allegato).

CODICE PENALE

Art. 316-bis	Malversazione a danno dello Stato
Art. 316-ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Art. 317	Concussione.
Art. 318	Corruzione per un atto d'ufficio
Art. 319-ter, comma 1 e 2	Corruzione in atti giudiziari.
Art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis).
Art. 321	Pene per il corruttore
Art. 322	Istigazione alla corruzione
Art. 640, comma 2, n. 1	Truffa.
Art. 640-bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 640-ter	Frode informatica
Art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Art. 454	Alterazione di monete
Art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Art. 459	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
Art. 460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
Art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
Art. 464, comma 1 e 2	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Art. 270-bis	Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.
Art. 280	Attentato per finalità terroristiche.

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

7

Art.600	Riduzione in schiavitù.
Art. 600 bis	Prostituzione minorile.
Art. 600 ter	Pornografia minorile.
Art. 600 quater	Detenzione di materiale pornografico.
Art. 600 quinquies	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione.
Art. 601	Tratta e commercio di schiavi.
Art. 602	Alienazione e acquisto di schiavi

CODICE CIVILE

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali.
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori.
Art. 2623 c.c.	Falso in Prospetto.
Art. 2624 c.c.	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo.
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti.
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e riserve.
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori.
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale.
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea.
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio.
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

A prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente, chiunque commetta uno dei reati sopra indicati sarà, in ogni caso, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere.

Per ciò che concerne, infine, la cornice sanzionatoria, l'art. 9 individua, al comma 1, le sanzioni che possono essere comminate all'ente. Precisamente, esse sono:

- la sanzione pecuniaria;

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

8

- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive specificate, invece, al comma 2 sono:

- la interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3.IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ARI EX D.LGS. 231/2001

3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del modello

L'adozione del modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

La Società, dunque, promuove e valorizza i comportamenti utili allo sviluppo di una cultura etica al proprio interno e si dimostra, quindi, sensibile alle esigenze di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari.

3.2 Definizione del Modello

Il Modello consiste in un complesso di regole, strumenti e condotte, funzionali a dotare ARIdi un efficace sistema organizzativo e di gestione ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - ed in linea con quanto espresso nelle Linee Guida di Confindustria in materia, il Modello predisposto da ARI risulta composto da:

- Codice Etico
- Struttura organizzativa e relativo sistema di deleghe, di funzioni e di procure
- Procedure interne e Standard di controllo con riferimento alle attività a rischio
- Organismo di Vigilanza (OdV)

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

10

- Sistema di reporting informativo da e verso l'OdV
- Comunicazione e Formazione
- Sistema disciplinare

Il buon funzionamento del Modello dipende da quanto esso sia aderente alla realtà aziendale in cui è destinato ad operare. In tale ottica, l'elaborazione del Modello e la definizione delle sue caratteristiche sono state precedute da un'analisi preliminare delle caratteristiche organizzative di Ari, del settore in cui la società opera, della normativa di riferimento, nonché dei rischi propri del settore stesso.

3.3 Approvazione e recepimento del modello

Il Modello Organizzativo - in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lettera a, del Decreto - è un atto di emanazione dell'Organo dirigente. Pertanto, in data _____ il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adozione del presente Modello.

3.4 Modifica, integrazione ed attuazione del Modello

3.4.1 Modifiche ed integrazioni del Modello

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Modello, del Codice Etico e del Sistema disciplinare, allo scopo di consentirne la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società. Tale attività di modifica ed integrazione del Modello deve essere effettuata fermo restando le competenze delle singole funzioni aziendali per ciò che riguarda la gestione delle procedure operative e degli standard di comportamento.

Le modifiche riguardanti l'Organismo di Vigilanza sono di esclusiva competenza del

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

11

Consiglio di Amministrazione.

3.4.2 Attuazione del Modello

L'Amministratore Delegato provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, l'Amministratore Delegato si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

La vigilanza sull'adeguatezza e attuazione del Modello deliberato dal Consiglio di Amministrazione è di competenza dall'Organismo di Vigilanza.

4. METODOLOGIA

La predisposizione del Modello ha richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- Pianificazione (consistente nella raccolta di dati e informazioni concernenti Ari);
- Diagnosi (consistente nella mappatura delle attività esposte a rischio di reato ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed analisi del sistema organizzativo e di controllo esistente);
- Progettazione (ideazione degli elementi del Modello);
- Predisposizione (predisposizione del Modello e dei suoi elementi costitutivi);
- Realizzazione (realizzazione del Modello nei suoi vari elementi).

4.1 Mappatura delle attività a rischio ed analisi del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento all'individuazione delle aree ed attività a rischio (c.d. "mappatura delle attività a rischio") e all'analisi del sistema di organizzazione, gestione e controllo è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e della struttura organizzativa di Ari. La raccolta di tali informazioni, che ha riguardato il settore economico in cui la società opera, la tipologia delle relazioni intrattenute con la P.A., sia italiane sia estere, il quadro regolamentare e procedurale interno, nonché ogni altra evidenza documentale utile allo svolgimento dell'analisi, è stata condotta mediante:

- a. analisi documentale;
- b. effettuazione d'interviste ad hoc nei confronti dei responsabili delle diverse funzioni aziendali.

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

13

Le interviste, di cui al punto b, sono state effettuate utilizzando appositi questionari finalizzati a definire l'ambito d'operatività della funzione aziendale intervistata, ad analizzare il sistema di controllo esistente e ad identificare le attività potenzialmente ed astrattamente idonee a configurare i reati di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

4.1.1 Valutazione del rischio

La valutazione del livello di rischio di ciascun'attività e dell'efficacia del relativo sistema di controllo esistente è stata condotta sulla base:

- dell'analisi dei dati secondo la metodologia KPMG, condivisa con il Gruppo di lavoro di ARI;
- del grado di percezione del rischio e del controllo da parte di ciascun soggetto interpellato (valorizzazione dell'auto-diagnosi/ Self-Assessment);
- della mitigazione di possibili distorsioni derivanti dalle modalità di somministrazione e compilazione dei questionari;
- di una valutazione più complessiva della realtà di ARI e del suo business caratteristico.

Tale analisi ha consentito di valorizzare il c.d. "**rischio potenziale**", vale a dire il grado di rischio teorico del verificarsi di un determinato reato (calcolato in funzione di parametri di probabilità), senza considerare il sistema di controllo esistente in concreto.

Oltre all'identificazione delle attività potenzialmente a rischio, i questionari hanno consentito un'analisi dei c.d. "**elementi di controllo specifici**" posti a presidio delle suddette attività. In particolare l'analisi ha riguardato:

- il livello di regolamentazione/proceduralizzazione dell'attività a rischio;

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

14

- l'eventuale esistenza di una funzione aziendale preposta alla gestione della procedura;
- l'esistenza di un sistema di reporting e monitoraggio dell'attività.

L'analisi di tali elementi di controllo ha consentito, con riferimento a ciascun'attività risultata a rischio-reato, di definire quindi il **rischio residuo** di riferimento, risultante dalla rettifica del rischio potenziale per effetto dei controlli posti a presidio della singola attività sensibile.

Occorre ribadire che la misurazione del rischio potenziale e del rischio residuo, in quanto parametrata anche su elementi di valutazione soggettiva, è stata utilizzata, nell'ambito del progetto, esclusivamente per definire le priorità di intervento nell'implementazione di azioni correttive del sistema di controllo esistente.

Alla luce di quanto suddetto e in considerazione delle peculiarità del business aziendale di ARI, le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono risultate le seguenti:

- Partecipazione a trattative private con la Pubblica Amministrazione;
- Partecipazione a gare ad evidenza pubblica indette dalla Pubblica Amministrazione;
- Acquisizioni/gestione di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche;
- Comunicazioni sociali, riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

(Cfr. doc. “Realizzazione del Modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs.231/2001- Presentazione dell’approccio metodologico e verifica dello stato avanzamento lavori del progetto”; e doc. “Matrice attività a rischio”).

4.1.2 Analisi del sistema di controllo interno

Al fine di rappresentare il grado di copertura del sistema organizzativo della Società, così come percepito dal personale aziendale, sono stati esaminati gli **“elementi di controllo generali”**, tramite un secondo questionario denominato “Indagine

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

15

conoscitiva”, articolato in 8 sezioni corrispondenti ai rispettivi elementi di controllo analizzati:

1. Governo, analisi delle modalità d’attribuzione delle competenze degli organi interessati alla gestione del sistema di controllo interno, e definizione chiara e precisa delle responsabilità e dei compiti delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività risultate a rischio.
2. Standard di comportamento, analisi dei sistemi organizzativi adottati, sia sotto il profilo dei codici di condotta utilizzati, sia sotto il profilo delle procedure operative/protocolli/policies interne impiegate nelle aree a rischio al fine di verificarne la coerenza con norme e regolamenti e con l'attuale assetto organizzativo.
3. Comunicazione, analisi del sistema di comunicazione interna in relazione agli elementi del Modello ed, in particolare, all’adeguatezza dei contenuti, dei canali utilizzati, della periodicità/frequenza della comunicazione e del reporting interno direzionale ed alla comprensibilità del linguaggio.
4. Formazione, le procedure utilizzate per la formazione del personale sull’applicazione del Modello, sia nel quadro dei programmi a contenuto generale che di quelli a contenuto specifico, sviluppati o da sviluppare, per gli addetti alle aree di rischio e per l’Organismo di vigilanza previsto dal Decreto.
5. Risorse umane, analisi delle procedure utilizzate per la gestione delle risorse umane e dei sistemi d’incentivazione.
6. Controllo, esame delle procedure utilizzate per le attività di controllo e di monitoraggio dell’adeguatezza degli elementi del sistema organizzativo e di controllo.
7. Informazione, analisi delle caratteristiche e delle modalità di generazione, accesso e “reporting” delle informazioni necessarie per un’efficace vigilanza sui rischi da parte degli organismi interessati e, in primo luogo, dell’Organismo di Vigilanza.

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

16

8. Reazione alle violazioni, esame dell'esistenza ed adeguatezza del sistema organizzativo interno in tema di gestione delle violazioni delle procedure e degli standard di comportamento mediante appropriati meccanismi sanzionatori.

5. GLI ELEMENTI DEL MODELLO

5.1 Codice Etico

I principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico.

I Codici etici, infatti, mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

La Società dispone di un Codice Etico che, in sintonia con i principi di comportamento adottati dalla capogruppo, esplicita i valori a cui tutti i dipendenti e collaboratori a vario titolo devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole.

(Cfr. doc. “Ansaldo Ricerche S.p.A. - Codice Etico”).

5.2 Procedure e standard di comportamento

Le procedure che rilevano ai fini del buon funzionamento del Modello consistono in documenti che definiscono le modalità di svolgimento di determinate attività e gli opportuni controlli ai fini di una ragionevole prevenzione della realizzazione degli illeciti penali previsti dalla norma.

La Società ha adottato un manuale della qualità che contiene le procedure che definiscono le competenze delle varie funzioni aziendali nonché le modalità ed i requisiti di sviluppo e controllo dei principali processi aziendali.

Le aree a rischio reato che hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da predisporre/integrare, ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controllo interno, in accordo ad un piano di lavoro che tiene conto delle attività più specificatamente a rischio sono:

- “Processo di offerta” (trattative a negoziazione privata, gare, richieste ed ottenimento di finanziamenti pubblici)
- “Processo di approvvigionamento” e “Fatturazione dal fornitore” (ciclo passivo)
- Personale (recruiting e formazione)

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

18

- Bilancio, contabilità e rapporti con la Società di Revisione, la controllante ed i Sindaci

L'elenco delle procedure applicabili verrà aggiornato sia a seguito emissione di nuove procedure sia a seguito revisione di procedure esistenti.

A tal proposito si fa riferimento al Manuale Qualità aggiornato all'11/11/2003, il quale recepisce gli adeguamenti necessari alla predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente idoneo a prevenire i reati ex D.Lgs. 231/2001 e che rimane conservato agli atti da parte della Società.

5.3 L'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 affida all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'efficacia del Modello, e/o dei suoi elementi costitutivi.

L'Organismo di Vigilanza deve essere costituito nel rispetto dei seguenti requisiti:

- completa autonomia ed indipendenza rispetto ai soggetti in posizione apicale;
- continuità d'azione;
- professionalità.

L'Organismo di Vigilanza risponde della propria attività direttamente all'Amministratore Delegato/CdA. All'Organismo di Vigilanza, inoltre, non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente. Infine, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere interno all'ente, ancorché composto anche da soggetti esterni qualora si opti per una soluzione di tipo collegiale, ed essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

19

1. verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001;
2. sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
3. verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
4. riferire all'Organo Amministrativo/Collegio Sindacale, circa lo stato di attuazione e l'operatività del modello;
5. promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
6. promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
7. segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla società;
8. formulare proposte all'organo amministrativo e/o alla funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - ✓ significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

20

- ✓ significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- ✓ modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
- ✓ modifiche normative.

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti i seguenti poteri ispettivi e di controllo finalizzati al miglior funzionamento, osservanza e aggiornamento del modello nel suo complesso:

- avere libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società ovvero di consulenti esterni.

L'Organismo dovrà ricevere risorse adeguate per assicurare il corretto svolgimento dei compiti assegnatigli.

In considerazione dei poteri e dei compiti dell'Organo di Vigilanza, nonché dei requisiti di professionalità e d'incompatibilità richiesti dal ruolo e dalle funzioni all'interno della Società, l'Organismo di Vigilanza di Ansaldo Ricerche S.p.A. è.....

5.3.1 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza (Reporting)

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, la sua applicazione, la sua violazione,

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

21

nonché l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure operative aziendali rispetto alle finalità cui essi sono preordinati.

Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, devono obbligatoriamente essere tempestivamente trasmessi all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di agevolazioni e finanziamenti pubblici;
- prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata, nonché le comunicazioni aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali e territoriali nell'ambito della attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

22

- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative ed al Codice Etico
- esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione, inadeguatezza dei principi del Codice di Condotta e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, ecc...).

E' necessario chiarire che, le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole all'Organismo di Vigilanza non incombe un obbligo di agire ogni qual volta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi.

L'Organismo di Vigilanza, a sua volta, provvederà a rendere conto dei risultati dell'attività svolta all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale.

Nel disciplinare un sistema di reporting efficace è opportuno garantire la riservatezza a chi segnala le violazioni. Allo stesso tempo, sarà opportuno prevedere misure deterrenti contro ogni informativa impropria, sia in termini di contenuto che di forma.

(Cfr. doc. "Sistema di reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza" e doc. "Sistema di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari").

5.4 Comunicazione e Formazione

La comunicazione e la formazione interna costituiscono uno strumento imprescindibile per un efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

23

di comportamento e di controllo adottati dalla Società al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa della Società.

La comunicazione e la formazione, infatti, mirano a fornire ai dipendenti della Società un quadro esaustivo della nuova disciplina in tema di responsabilità amministrativa degli enti e dei risvolti pratici che da essa ne discendono, nonché dei contenuti e dei principi sui quali si fonda il modello organizzativo.

In particolare, il piano di comunicazione deve garantire la completezza, la tempestività e l'accessibilità dell'informazione ed è esteso non solo ai dipendenti ma, per quanto possibile, a tutti i soggetti terzi che, pur non appartenendo alla compagine aziendale, operano comunque nell'interesse e a vantaggio della Società, al fine di manifestare i valori ed i principi cui si ispira la Società nello svolgimento delle sue attività.

L'attività di comunicazione rivolta al personale aziendale avrà ad oggetto il Modello nella sua interezza, mentre quella indirizzata ai terzi riguarderà essenzialmente il Codice etico.

La Società, inoltre, provvederà ad inserire nei contratti stipulati con i terzi clausole contrattuali standard che impegnino gli stessi a non adottare comportamenti non in linea con i principi di condotta ed i valori cui si ispira la Società.

Invece, la formazione, che è rivolta, periodicamente, a dirigenti e responsabili delle unità organizzative, è finalizzata a garantire un adeguato livello di conoscenza e comprensione:

- dei precetti contenuti nel D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle Società, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- dei principi di comportamento previsti dal Codice etico;
- del sistema disciplinare;

- delle linee guida e dei principi di controllo utilizzati nella predisposizione/adeguamento delle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
- dei poteri, compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- del sistema di reporting riguardanti l'Organismo di Vigilanza.

5.5 Sistema disciplinare

Il Modello è composto di un insieme di regole che avrebbero poca valenza se non supportate da una sanzione volta a disincentivare, in primis, e a punire, poi, il mancato rispetto di queste norme. In particolare poi la norma (art. 6 c.2 DLgs 231/2001) prevede che i Modelli devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

In altri termini, si può affermare che l'insieme delle norme che compongono il Modello – siano esse contenute nel Codice Etico che nelle singole procedure - senza un sistema sanzionatorio renderebbero il Modello “inidoneo” a svolgere la funzione per la quale lo stesso è stato voluto nel nostro ordinamento e, cioè, per “prevenire la commissione di reati”.

Il sistema disciplinare, però, non può essere ideato ed attuato all'interno dell'azienda senza tenere in considerazione le differenti qualificazioni giuridiche dei soggetti destinatari del sistema.

Più in particolare, il sistema disciplinare deve tenere conto della disciplina giuslavoristica che si applica ai dipendenti dell'azienda, intesi come quei soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, come anche non può esimersi dal prendere in considerazione le peculiarità dei rapporti che legano gli amministratori, i membri degli organi sociali all'azienda e i soggetti terzi che agiscono per conto della Società.

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

25

Per tali ragioni il sistema disciplinare ideato rappresenta il risultato di un'analisi volta a contemperare i diversi aspetti normativi coinvolti con l'esigenza di rendere in ogni caso precettivo e, quindi, idoneo il Modello.

(Cfr. Doc "Il sistema disciplinare ex art 6 e 7 D.Lgs. 231/2001").

6. ALLEGATO: I REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 317 del codice penale

(Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 del codice penale

(Corruzione per un atto d'ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 del codice penale

(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319-bis del codice penale

(Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter del codice penale

(Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 del codice penale

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 del codice penale

(Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 del codice penale

(Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis del codice penale

(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

30

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione

Art. 640 del codice penale

(Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-ter del codice penale

(Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

Reati in materia di finanziamenti pubblici

Art. 316-bis del codice penale

(Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

32

pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter del codice penale

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può in ogni caso superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis del codice penale

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Reati societari

Art. 2621 del codice civile

(False comunicazioni sociali)

Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Art. 2622 del codice civile

(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

35

punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Art. 2623 del codice civile

(Falso in prospetto)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al 1° comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 2624 del codice civile

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 2625 del codice civile

(Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2626 del codice civile

(Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 del codice civile

(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Art. 2628 del codice civile

(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 del codice civile

(Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 del codice civile

(Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,

Ansaldo Ricerche S.p.A

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

38

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 del codice civile

(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 del codice civile

(Illecita influenza sull'Assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 del codice civile

(Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 del codice civile

(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.